

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

57.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TURNATURI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
BOLDRIN ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (4029)	653
PRESIDENTE	653
BOLDRIN, <i>Relatore</i>	653
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	654

La seduta comincia alle 13,40.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione della proposta di legge Boldrin ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (4029).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Boldrin, Mattarelli, Zol-

la, Belluscio, Alfano e Tantalò: « Interpretazione autentica dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

L'onorevole Boldrin ha facoltà di svolgere la relazione.

BOLDRIN, *Relatore*. Nell'esprimere parere favorevole alla proposta di legge, mi rimetto alla relazione che accompagna la medesima.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

La ricostruzione della carriera, prevista dall'articolo 3, primo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496, per gli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo separato e limitato ed in servizio al 1° gennaio 1971, va attuata fino al grado di tenente colonnello, secondo le seguenti disposizioni:

1) attribuzione in deroga all'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 408, della promozione al grado di maggiore con effetto dal compimento di sette anni d'anzianità

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1975

di grado da capitano e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1956;

2) promozione al grado di tenente colonnello, anche nella prima applicazione della legge 10 ottobre 1974, n. 496, con decorrenza dal compimento di sette anni d'anzianità nel grado di maggiore e comunque da data non anteriore al 5 agosto 1963.

Nei confronti dei tenenti colonnelli di cui al precedente comma s'applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1974, n. 496.

(È approvato).

ART. 2.

Gli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, iscritti nel ruolo ordinario o separato e limitato, in servizio al 1° gennaio 1971, che conseguono la promozione al grado di tenente colonnello, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, sono considerati in servizio fino al compimento dei limiti d'età previsti per tale grado.

Nei confronti dei tenenti colonnelli di cui al precedente comma s'applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1974, n. 496.

(È approvato).

L'onorevole Flamigni ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3.

« Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il relatore onorevole Boldrin ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4.

Le promozioni relative alla ricostruzione di carriera previste dalla presente legge e dalla legge 10 ottobre 1974, n. 496, vengono conferite ai soli effetti giuridici.

BOLDRIN, *Relatore*. Per evitare quello che accade in tutte le altre forze armate, ho inteso ribadire il principio, che è già pacifico, di cui all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Boldrin ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 3, primo comma, e dell'articolo 4 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (4029):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Amadeo, Balzamo, Belussi Ernesta, Boldrin, Cabras, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Chanoux, De Sabbata, Donelli, Dulbecco, Faenzi, Flamigni, Fontana, Franchi, Iperico, Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana, Maggioni, Mattarelli, Monti Renato, Tantalo, Tripodi Girolamo, Triva, Turnaturi e Zolla.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI